

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ Rubrica

(38-6015)

FERSERVIZI SpA  
ZONA NORD OVEST  
SEDE DI TORINO  
DISTACCAMENTO PROPERTY MANAGEMENT  
CONVENZIONE CONTRATTUALE

per regolamentare il subingresso del COMUNE DI LAGNASCO al CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE “LAGNASCHESE” di Lagnasco nella concessione di interferire con un attraversamento realizzato con una condotta idrica interrata, la linea ferroviaria SAVIGLIANO – SALUZZO in corrispondenza del km 9+931, fra le Stazioni di Lagnasco e di Saluzzo, in Comune di Lagnasco (CN), foglio n. 1 – mappali 82, 83, 84;

F R A

RETE FERROVIARIA ITALIANA, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA a norma dell'art. 2497 sexies del Codice Civile e del d. lgs n. 188/2003, costituita ai sensi del diritto italiano con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1, capitale sociale Euro 32.174.873.313,00 iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero 7847/92, CF 01585570581, partita IVA 01008081000 (di seguito denominata RFI) in nome e per conto della quale interviene Ferservizi SpA, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA, costituita ai sensi del diritto italiano, capitale sociale Euro 43.043.000,00 con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n° 1, iscrizione al Registro delle Imprese, Codice Fiscale

e Partita IVA n. 04207001001 (di seguito denominata Ferservizi) ai sensi del Contratto per Servizi Immobiliari del 15/04/2005 nella persona del Signor GUGLIELMINI Arch. Valentino nato a Torino (TO) il 13/07/1952 nella Sua qualità di Responsabile del Distaccamento Property Management della Sede di Torino – Zona Nord Ovest, in virtù dei poteri conferitigli

E

il COMUNE DI LAGNASCO, (di seguito denominato Richiedente) con sede in Piazza Umberto I° - 12030 LAGNASCO (CN), cod. fisc. n 850000750043, P. IVA n 00568590046 e per esso la Signora ROSSO Geom. Eleonora nata a Saluzzo (CN) il 06/04/1976 nella sua qualità di Responsabile Servizio Tecnico come risulta dal documento conservato agli atti presso Ferservizi Spa di Torino, si conviene e si stipula quanto segue.

**P R E M E S S O C H E:**

RFI consente al Richiedente, che ne ha fatto richiesta, il consenso a mantenere l'interferenza sulla linea ferroviaria SAVIGLIANO - SALUZZO in corrispondenza del km 9+931, fra le Stazioni di Lagnasco e di Saluzzo in Comune di Lagnasco (CN), con una condotta idrica interrata nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quanto disposto dal DPR 753/'80 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

l'originario consenso all'interferenza venne formalizzato con Atto n. 25 del 13/03/2002 al CONSORZIO ACQUEDOTTO RURALE

“LAGNASCHESE” di Lagnasco a cui le Parti convengono di riferirsi per quanto qui non regolamentato.

Con comunicazione del 1° Giugno 2012 il Richiedente ha fatto formalmente richiesta di Subentrare nella convenzione regolante l’attraversamento con una condotta idrica interrata, la linea ferroviaria SAVIGLIANO - SALUZZO in corrispondenza del km 9+931, fra le Stazioni di Lagnasco e di Saluzzo, in Comune di Lagnasco.

Il mantenimento dell’impianto idrico, è ritenuto compatibile con la linea ferroviaria da attraversare;

le Parti dichiarano e si danno atto che i conseguenti Diritti di Passaggio, esercitati su beni strumentali all’esercizio ferroviario hanno natura di diritti personali di godimento e non di diritti reali di alcun genere e conseguentemente non sono applicabili le norme dettate dal Codice Civile agli articoli 952 e seguenti e agli articoli 1027 e seguenti;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ARTICOLO 1

(consenso)

RFI consente al Richiedente di mantenere l’interferenza della linea ferroviaria SAVIGLIANO - SALUZZO in corrispondenza del km 9+931 fra le Stazioni di Lagnasco e di Saluzzo in Comune di Lagnasco (CN) con una condotta idrica interrata.

Restano a carico del Richiedente stesso, l’eventuale richiesta verso Terzi e l’ottenimento di eventuali permessi, nulla-osta ed altri eventuali provvedimenti.

## ARTICOLO 2

(norme tecniche)

L'attraversamento ha caratteristiche conformi alle norme tecniche a suo tempo previste dalla citata Convenzione n. 25 del 13/03/2002, delle quali il Richiedente dichiara di aver preso visione, ed al disegno di progetto che, bollati e firmati dalle parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

## ARTICOLO 3

(proprietà manufatto)

Le tubazioni sono del Richiedente che è obbligato a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Si conferma la proprietà dell'impianto idrico in capo al Richiedente.

## ARTICOLO 4

(spese connesse al subingresso - istruttoria)

Gli oneri sostenuti da RFI SPA per l'istruttoria della pratica, hanno un importo di Euro 1.097,39 (millenovantasette/39).

L'importo di cui sopra sarà versato dietro fatturazione contabile, da effettuare a stipulazione avvenuta del presente Atto.

## ARTICOLO 5

(manutenzione dell'impianto interferente)

Alla manutenzione dell'impianto interferente provvederà il Richiedente. Ogni onere che derivasse a RFI in dipendenza della manutenzione stessa, compresa la sorveglianza da parte del personale ferroviario a ciò preposto, sarà rimborsato anticipatamente, salvo conguaglio, di volta in volta dal Richiedente medesimo.

Nell'esecuzione di detti lavori il Richiedente dovrà adottare tutti i provvedimenti opportuni affinché non siano arrecati danni alla sede, agli impianti, alle persone ed alle cose di RFI. Nel caso che tali evenienze si verificano, il Richiedente si obbliga a rimborsare i danni stessi e ad assumersene le relative responsabilità.

Tutti i lavori di manutenzione che comunque interessino la sede ferroviaria devono essere preventivamente autorizzati da RFI mediante la sottoscrizione di un apposito "Verbale di accordi" (di seguito più brevemente Verbale) tra RFI e il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dei lavori dallo stesso incaricata.

Tutti i lavori riguardanti la manutenzione dell'impianto di cui al presente Atto, per la parte interessante la proprietà ferroviaria, dovranno essere portati a compimento nel periodo di giorni naturali consecutivi concordato dalla data in cui il Richiedente avrà avuto l'autorizzazione a darvi concretamente inizio.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine, dovrà essere corrisposta a RFI una penale di Euro 533,43 (cinquecentotrentatré/43).

I lavori che comportano soggezioni dell'esercizio ferroviario dovranno essere ultimati entro il termine espressamente fissato dalla stessa RFI.

Qualora, per lento avanzamento dei lavori o per sospensione degli stessi, le tempistiche dovessero protrarsi oltre il termine indicato troveranno applicazione, nei confronti del Richiedente le seguenti penalità:

a) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio ferroviario, senza però alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, è applicata una penale di:

- euro 2.819,35 (duemilaottocentodiciannove/36) più euro 293,21 (duecentonovantatre/21) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 39.471,04 (trentanovemilaquattrocentosettantuno/04) per le linee di "gruppo A" così come definite da RFI;
- euro 2.255,49 (duemiladuecentocinquantacinque/49) più euro 180,44 (centoottanta/44) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 34.960,06 (trentaquattromilanovecentosessanta/06) per le linee di "gruppo B" così come definite da RFI;
- euro 1.691,62 (milleseicentonovantuno/62) più euro 146,61 (centoquarantasei/61) per ogni minuto di durata dell'interruzione accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino all'importo massimo di euro 29.321,34 (ventinovemilatrecentoventuno/34) per le linee dei "gruppi C e D" così come definite da RFI;

- b) -se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 9.021,95 (novemilaventuno/95) per qualunque linea;
- c) -se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, è applicata una penale di euro 29.321,34 (ventinovemilatrecentoventuno/34) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilità verso terzi sopportati da RFI, ovvero altra società del Gruppo, in conseguenza dell'evento, per qualunque linea.

Le somme dovute per i titoli a) e b), come pure quelle per i titoli a) e c) sono cumulabili fra loro.

Qualora nel corso dei lavori di manutenzione il Richiedente ovvero la Ditta appaltatrice dallo stesso incaricata abbia a provocare un qualsiasi danno all'infrastruttura ferroviaria in genere, esso sarà tenuto, a proprie cura e spese, ad effettuare, con immediatezza e secondo le indicazioni che verranno all'occorrenza impartite da RFI, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora non vi provveda sarà facoltà di RFI procedere -anche avvalendosi di terzi- alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro necessario, addebitando al Richiedente le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per cento) a titolo di spese generali.

Le soggezioni di esercizio comunque conseguenti al danneggiamento dell'infrastruttura -ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo/soppressione di treni, l'adozione da parte di RFI di differenti modalità di circolazione rispetto al regime ordinario

previsto per la tratta- comporteranno l'applicazione nei confronti del Richiedente, anche in assenza di interruzione accidentale o protrazione di interruzione programmata concessa, una penale di euro 586,43 (cinquecentoottantaseimila/43) per ciascun treno interessato dalla soggezione determinatasi, sino alla totale eliminazione della soggezione stessa e fino ad un importo massimo di euro 29.321,34 (ventinovemilatrecentoventuno/34).

In tali casi, inoltre, qualora all'atto della riattivazione della circolazione permanga una qualsiasi soggezione di esercizio, troveranno applicazione, per il periodo successivo alla riattivazione e sino alla totale eliminazione della soggezione medesima, penalità analoghe a quelle dei punti a), b) e c) del presente articolo.

In ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la facoltà di RFI di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato.

Qualora il Richiedente non provvedesse con la dovuta sollecitudine e diligenza alla manutenzione delle opere interessanti la ferrovia o non ottemperasse agli inviti che venissero fatti in proposito, nei casi in cui RFI ritenesse anche semplicemente utile alla sicurezza e regolarità ferroviaria l'esecuzione dei lavori stessi, potrà provvedervi direttamente ma a spese del Richiedente e senza alcuna responsabilità per l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'opera oggetto del presente atto.

Gli importi di cui sopra sono ritenuti congrui fino a tutto il 2014. Gli stessi saranno pertanto aggiornati in base alla variazione subita dagli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati all'epoca dell'eventuale concretizzarsi dell'accadimento previsto.

## ARTICOLO 6

(interventi all'impianto ferroviario)

Qualora, in qualsiasi tempo, per esigenze del servizio ferroviario o per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, occorresse apportare variazioni di qualsiasi natura all'opera oggetto del presente Atto, il Richiedente si impegna, ora per allora, a sopportarne tutte le spese senza sollevare eccezioni o riserve di sorta sulla natura delle stesse.

Nessun rimborso o indennità dovrà essere corrisposto da RFI al Richiedente anche per oneri che derivassero dalla manutenzione dell'impianto ferroviario.

Eventuali modifiche domandate dal Richiedente, dovranno formare oggetto di apposita richiesta ad RFI che, qualora la consideri realizzabile, prescriverà la relativa procedura ed i relativi rimborsi a carico del Richiedente stesso.

## ARTICOLO 7

(prescrizioni relative alla sede ferroviaria)

Il Richiedente potrà utilizzare l'impianto solo per l'interferenza della linea ferroviaria. E' perciò interdetto il transito lungo o attraverso la ferrovia, salvo che per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti rimanendo ferme al riguardo le disposizioni tassative delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia ferroviaria rispetto alle persone estranee alle strade ferrate.

## ARTICOLO 8

(obblighi e responsabilità-esonero di RFI)

Il Richiedente si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni che derivassero a causa dell'esistenza e dell'esercizio dell'impianto e della manutenzione dello stesso, come pure di tenere sollevata RFI stessa da ogni azione o reclamo che pervenisse da terzi per il fatto del presente consenso, compresi quelli derivanti da contestazioni circa le vigenti norme contenute nella legislazione nazionale, regionale o locale in materia di urbanistica, ambiente, usi civici ed altro.

In caso di danni provocati dall'esercizio ferroviario, la presenza dell'impianto interferente non potrà motivare, a carico di RFI, ulteriori responsabilità rispetto a quelle che sarebbero state imputabili in assenza dell'interferenza. Nessuna richiesta contraria a tale principio potrà essere quindi avanzata dal Richiedente che si assumerà la responsabilità civile verso i Terzi eventualmente danneggiati. Il Richiedente stesso, assumendosi l'onere dei relativi rimborsi, rinuncia fin d'ora a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo e così pure per eventuali sospensioni dell'esercizio dell'opera interferente la ferrovia.

#### ARTICOLO 9

(canoni per oneri di carattere continuativo sostenuti da RFI)

A remunerazione delle prestazioni di carattere continuativo fornite da RFI (art. 231, all. F legge 2248 del 20.3.1865 ed art. 7 del DPR n° 753 dell'11/7/1980) affinché l'opera oggetto della presente Convenzione contrattuale sia costantemente compatibile con la sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, il Richiedente corrisponderà alla medesima,

a decorrere dall'anno 2012, una somma annua anticipata di Euro 310,25 (trecentodieci/25).

La somma stessa verrà rivalutata triennialmente, a decorrere dal primo gennaio 2014, 2017 ecc....., in funzione della variazione subita dall'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati del mese di ottobre precedente il nuovo triennio rispetto a quello di ottobre precedente il triennio scaduto.

La prima annualità di canone sarà richiesta e versata contestualmente alle somme di cui all'art. 4 e si riferisce all'anno.

A copertura del periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 è stata emessa la fattura n. 8201061854 del 27/06/2011 per un importo di Euro 310,25 + IVA.

#### ARTICOLO 10

(cauzione)

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione il Richiedente ha costituito una cauzione a favore di RFI SPA dell'importo di Euro 930,75 (novecentotrenta/75), come risulta dalla ricevuta del CCP consegnata a FERSERVIZI contestualmente al presente Atto.

Per il recupero di quanto altro fosse garantito , in dipendenza degli obblighi assunti dal Richiedente, RFI provvederà per scritto a chiedere quanto dovuto e, in caso di inadempimento, trascorso un mese avvierà tutte le azioni legali per ottenere il recupero. Il Richiedente rinuncia ad eccepire il decorso del termine di cui all'art.1957 CC.

Nel caso che RFI debba rivalersi sulla cauzione e che la stessa risulti insufficiente a tale scopo, il Richiedente provvederà ad effettuare i versamenti integrativi nella quantità, nei tempi e nei modi indicati da RFI. La restituzione della cauzione comporta la corresponsione degli interessi legali.

#### ARTICOLO 11

(trasferimento diritti)

Il consenso oggetto della presente Convenzione Contrattuale non potrà, per qualsiasi titolo o causa, cedersi ad altri in tutto o in parte senza il preventivo assenso scritto di Ferservizi che, in tale evenienza, non restituirà le somme già corrisposte dal Richiedente stesso. L'informativa deve essere trasmessa con un congruo anticipo.

In assenza del consenso di Ferservizi, nessun obbligo del Richiedente nei confronti di Ferservizi viene meno, restando il Richiedente stesso unico responsabile per tutti gli obblighi assunti con il Contratto originario.

Il Richiedente si impegna inoltre ad informare il subentrante che il mantenimento del consenso stesso, fatte salve situazioni che lo escludano, verrà regolamentato da un nuovo Atto le cui clausole si adegueranno a quelle ferroviarie vigenti all'epoca per interferenze della medesima tipologia.

#### ARTICOLO 12

(trattamento dei dati ex D.Lgs 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti si danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa reciprocamente resa qui allegata come parte

integrante e sostanziale del presente Atto. Pertanto le parti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato decreto legislativo, attestano il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di entrambe il trattamento dei dati personali nel relativo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

### ARTICOLO 13

(remunerazione spese e conti correnti di versamento)

Le spese relative al bollo, ed alla registrazione in caso d'uso, sono a carico del Richiedente.

Le spese di stipula del presente Atto ed ogni altra inerente e conseguente la stessa, sono a carico del Richiedente, comprese le spese di spedizione delle fatture.

Per l'importo di cui al precedente art. 4 (oneri iniziali ferroviari - **istruttoria**) sarà utilizzato il conto della UNICREDIT GROUP il cui IBAN è il seguente: IT77 C020 0805 3510 0050 0083 569 BIC UNCRITMMMCS intestato a RFI SpA indicando espressamente la causale.

Verrà utilizzato, invece, il conto postale con IBAN IT 20 X 07601 03200 000016527012 per la somma relativa alle prestazioni di carattere continuativo di cui al precedente art. 9 (**canoni** per prestazioni di carattere continuativo).

Per il versamento del **deposito cauzionale** il conto corrente è quello postale il cui IBAN è il seguente IT 20 K076 0103 2000 0001 6527 046. Gli identificativi dei conti di cui sopra sono quelli vigenti alla

data della presente stipula. Eventuali successive modifiche verranno portate a conoscenza da parte di Ferservizi, o chi per essa, al Richiedente. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

#### ARTICOLO 14

(aliquote per spese generali e IVA)

Tutti gli importi di cui sopra saranno maggiorati dell'IVA, come da normativa vigente.

#### ARTICOLO 15

(domicilio amministrativo)

Agli effetti amministrativi le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:

- Ferservizi in Via Sacchi n. 7 – 10125 Torino;
- il Richiedente in Piazza Umberto I° n 2 – 12030 LAGNASCO (CN).

#### ARTICOLO 16

(Foro competente)

Le Parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie, derivanti dalla presente Convenzione contrattuale, saranno deferite alla competenza del Tribunale di Torino.

#### ARTICOLO 17

(decorrenza e durata)

Il presente Atto decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31 dicembre 2020 con rinnovo per periodi novennali mediante stipula di nuovi Atti, salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza. Qualora la verifica di compatibilità dell'impianto interferente con le esigenze del servizio ferroviario

motivasse modifiche all'impianto stesso, sarà applicato quanto indicato al precedente art. 6. Il Richiedente, in tale evenienza, si obbliga in ogni caso a rimettere in pristino la proprietà ferroviaria, a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni che saranno date da RFI e rinuncia al rimborso della somma eventualmente già versata relativa alla remunerazione delle maggiori prestazioni. Sono a carico del Richiedente le spese che sosterrà RFI in tale evenienza. Il relativo rimborso avverrà in forma anticipata, salvo conguaglio a lavori ultimati, verificati e verbalizzati.

In caso di inadempienza, RFI potrà provvedere direttamente ai lavori di ripristino ma a maggiori spese del Richiedente rivalendosi sulla cauzione costituita e quindi, in caso di insufficienza della stessa, su quanto verrà corrisposto dal Richiedente dietro specifica richiesta avanzata da RFI allo stesso. Analoga azione di rivalsa potrà effettuarsi in caso di sola inadempienza economica.

In fase di rinnovo gli importi indicati nella presente Convenzione Contrattuale saranno ripetuti con le medesime modalità e nella misura vigente all'epoca del rinnovo.

Tale misura sarà quella scaturita dall'adeguamento con gli indici nazionali pubblicati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e calcolati al 100%.

Il deposito cauzionale sarà integrato con uno ulteriore calcolato come sopra.

Gli oneri iniziali, fatto salvo il caso di verifiche ritenute opportune funzionalmente alla regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario, saranno limitati alla sola istruttoria.

## ARTICOLO 18

(Interessi di mora)

In caso di ritardato pagamento delle somme di cui sopra, il tasso degli interessi di mora sarà quello ex D.lgs 231/2002. Tali interessi decorreranno trascorso il 60° giorno dell'emissione del relativo documento contabile e saranno dovuti nel caso che superino Euro 5,00 (cinque).

## ARTICOLO 19

(numero originali)

La presente Convenzione contrattuale viene stipulata in 2 originali in bollo.

## ARTICOLO 20

(clausola di garanzia)

Il Richiedente espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione Contrattuale;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione Contrattuale;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della predetta Convenzione Contrattuale rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una

sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Richiedente non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione Contrattuale, lo stesso si deve intendere automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Richiedente, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, qualora esistente.

Redatto in due esemplari originali, uno per ciascuna delle Parti.

Torino,

Per FERSERVIZI SpA.

IL RESPONSABILE

GUGLIELMINI Arch. Valentino

---

Per il COMUNE DI LAGNASCO

IL RESPONSABILE

ROSSO Geom. Eleonora

---

Ai sensi dell'art. 1341 CC il sottoscritto COMUNE DI LAGNASCO dichiara espressamente di approvare gli artt. 4 (spese connesse al subingresso), 5 (manutenzione dell'opera interferente), 6 (interventi all'impianto ferroviario), 8 (obblighi e responsabilità-esonero di RFI), 9 (canoni per prestazioni di carattere continuativo), 11 (trasferimento diritti), 16 (Foro competente), 18 (Interessi di mora) della presente Convenzione contrattuale.

Torino, \_\_\_\_\_

Per il COMUNE DI LAGNASCO

IL RESPONSABILE

ROSSO Geom. Eleonora

---

#### INFORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (qui di seguito il "Codice") relativa alla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Ferservizi SpA informa il Richiedente di quanto segue:

I) i dati raccolti riguardanti il Richiedente nonché determinati dipendenti e organi dello stesso Richiedente, previo ottenimento da parte di quest'ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati:

per l'esecuzione del Atto in relazione alla quale essi sono richiesti e di ogni successivo Atto tra Ferservizi SpA ed il Cliente;

per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali, ecc. per la gestione dell'eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne alla Società saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione.

II) Il conferimento dei dati richiesti all'atto della sottoscrizione del presente Atto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti

ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l'adempimento da parte di Ferservizi SpA degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del cliente.

III) Pertanto in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi SpA si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al Atto con il Cliente.

IV) I dati trattati potranno essere comunicati a:

dipendenti di Ferservizi SpA che abbiano necessità di gestire i dati del cliente per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi SpA nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, alla lettera a);

società del Gruppo RFI SpA le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi SpA;

società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti di Ferservizi SpA;

consulenti in materia fiscale e/o legale che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi SpA atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

V) A ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali l'art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da

soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'interessato, nonché in caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta pertanto integralmente il testo dell'art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all'interessato.

**Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2°;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati

sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere [a-b] sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

VI) Si precisa che:

titolare del trattamento dei dati è Ferservizi SpA con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, 1 e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania, 30.

Rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è l'Amministratore Delegato dott. Francesco Rossi, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania, 30.

Responsabile interno del trattamento dei dati di Ferservizi SpA in oggetto per la Zona Nord Ovest – Sede di Torino, è il dott. Gerthoux Gianni, domiciliato per la carica in Via Sacchi n° 7 – 10125 Torino.

Torino, \_\_\_\_\_

Per FERSERVIZI SpA.

**IL RESPONSABILE**

\_\_\_\_\_

Per il COMUNE DI LAGNASCO

IL RESPONSABILE

ROSSO Geom. Eleonora

---